

» | **Le norme** | paletti non bloccano solo i politici. A Milano il dubbio: il dirigente di un'azienda pubblica non può diventarne il capo?

Sugli enti i divieti anti riciclati Corsa a ostacoli per le nomine

MILANO — Altolà ai professionisti delle poltrone pubbliche. Ma anche ai silurati delle elezioni, a chi ha già fatto politica e perfino a chi ha appena amministrato una società del Comune, della Provincia o della Regione. Il decreto legge 39/2013, entrato in vigore il 4 maggio, sta mettendo in difficoltà molte amministrazioni alle prese con il rinnovo degli incarichi nei consigli di amministrazione delle proprie aziende o nelle Asl. La norma, inserita all'interno del ddl Anticorruzione, ha come primo obiettivo quello di bloccare chi è stato condannato, «anche con sentenza non passata in giudicato» per uno dei reati contro la pubblica amministrazione. Poi, però, si aggiungono molti paletti (alcuni dei quali, in realtà, già previsti da altre norme) che Comuni e Regioni stanno cercando di esaminare e comprendere al meglio. Ad esempio, viene scritto nero su bianco che non possono essere conferiti incarichi nelle amministrazioni statali, regionali o locali a chi nei due anni precedenti abbia avuto incarichi in enti privati finanziati dallo stesso ente pubblico che sta facendo la nomina.

La faccenda si complica all'articolo 7. Qui si stabilisce che chi sia stato assessore o consigliere regionale nei due anni precedenti il conferimento dell'incarico non può avere incarichi amministrativi o dirigenziali nella stessa Regione. Ad esempio, fosse entrato in vigore questo decreto soltanto due mesi fa, l'ex vicepresidente della Regione Lombardia, Andrea Gibelli non avrebbe potuto essere nominato segretario generale dello stesso ente. E sarebbe rimasto in panchina l'ex assessore Romano Colozzi, che oggi è segretario generale del consiglio lombardo.

Lo stesso vale per il Comune e la Provincia e il criterio viene applicato anche a chi sia stato amministratore delegato o presidente di enti di diritto privato in controllo pubblico nei due anni precedenti: questi nominati non possono avere incarichi amministrativi, incarichi dirigenziali nelle stesse amministrazioni e soprattutto non possono avere incarichi di amministratore nelle società a controllo pubblico. Insomma: sul-

la base di questo nuovo criterio, il presidente uscente di Atac, Roberto Grappelli (azienda dei trasporti di Roma) e l'amministratore delegato Roberto Diacetti, non avrebbero potuto essere riconfermati come invece avvenuto un mese fa.

Non è finita. L'articolo 8 si occupa di Asl e detta che non possa venire nominato direttore generale, direttore sanitario o direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali chi, nei cinque anni precedenti, sia stato candidato in elezioni europee, nazionali, regionali e locali «in collegi elettorali che comprendano il territorio di quella Asl». Ma neppure chi è stato parlamentare e chi ha fatto parte di giunte o consigli. Così, l'assessore al Personale del Comune di Genova, Isabella Lanzone che ha un contratto come dirigente alla Asl 3, potrebbe venire chiamata a risolvere l'incompatibilità. Come Clizia Nicoletta, assunta al Pronto soccorso di un ospedale genovese e consigliere comunale della lista Doria.

L'articolo 12 aggiunge che gli incarichi dirigenziali negli enti pubblici e nelle pubbliche amministrazioni sono incompatibili con gli incarichi di componente della giunta o del consiglio di Regione, Comune, Provincia, con la carica di presidente o di ad di una società pubblica.

Questo passaggio ha messo in crisi, ad esempio, il Comune di Milano alle prese con il rinnovo di alcune fra le sue più importanti aziende, a partire da Sea (società degli aeroporti) e Mm (metropolitana milanese). A Palazzo Marino le nomine sono state sospese in attesa di un parere della segreteria generale: «La spending review — spiegano dallo staff del sindaco Pisapia — ci impone di nominare in Mm anche personale interno. Ovviamente, si pensava a qualche dirigente: ma il decreto pare impedire questa scelta». Insomma: il messo comunale può entrare nel cda, ma non il direttore di settore.

La storia del decreto 39 non finisce qui, anche perché in Parlamento è già stato depositato un ordine del giorno del Pd, che invita il governo a rivedere il testo in via d'urgenza.

L'onorevole Emanuele Fiano, capogruppo pd della commissione Affari istituzionali, pur riconoscendo la bontà dello spirito iniziale della norma e la necessità di «garantire la corretta azione della pubblica amministrazione evitando il cumulo di incarichi», spiega: «Purtroppo secondo noi la legge ha chiaramente un «baco»: si impedisce di confermare nell'incarico già ricoperto presidenti o amministratori delegati nella stessa società o in altre del territorio, a prescindere da ogni valutazione di merito in ordine agli esiti della gestione svolta, secondo quanto prescrive l'articolo 97 della Costituzione e il principio di buon andamento in esso prescritto». Se ne parlerà ancora.

Elisabetta Soglio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I punti



Niente poltrone ai condannati

Il decreto legge 39/2013 sulle incompatibilità per gli incarichi in enti e società pubblici ha come primo obiettivo quello di bloccare chi è stato condannato per reati contro la Pa

Le condizioni

Gli stop concepiti per ex parlamentari e consiglieri non rieletti: il vertice di un'Asl «accessibile» dopo 5 anni



Le nuove norme per gli enti

Chi è stato assessore o consigliere regionale per due anni non può avere incarichi amministrativi o dirigenziali nella stessa Regione. Lo stesso vale per i Comuni e per le Province



Fuori la politica dalla sanità

Non può diventare direttore generale, amministrativo o generale di un'Asl chi nei 5 anni prima sia stato candidato alle elezioni in quella zona. Né ex parlamentari, assessori, consiglieri